

Avv. Guido Martinelli  
Avv. Marilisa Rogolino

Bologna, lì 10/05/2021

Agli enti in indirizzo  
Loro sedi

**Circolare n. 8A/2021**

Oggetto: **Legge di conversione Decreto Sostegni**

Il Senato della Repubblica ha approvato la legge di conversione del decreto sostegni.

Il provvedimento passa ora alla Camera.

Stante i tempi ormai ristretti è assai probabile che non vi saranno ulteriori modifiche e, pertanto, analizziamo le novità che la conversione in legge del decreto sostegni ha portato per il mondo dello sport.

La principale appare quella contenuta nel nuovo testo dell'art. 30 commi 7 – 11.

Il primo rinvia ulteriormente al 31.12.2023 la decorrenza della disciplina sul lavoro sportivo contenuta nel d.lgs. 36/2021.

In pratica subisce questo ulteriore rinvio di 18 mesi tutto il titolo V “Disposizioni in materia di lavoro sportivo” (ivi compresa, pertanto, l’abolizione del vincolo) salvo la disciplina del capo II contenente le disposizioni a sostegno delle donne nello sport e quelle del successivo capo III sul riconoscimento dei laureati in scienze motorie.

Va detto, però, che l’art. 52, non modificato, continua a prevedere, al primo luglio 2022, l’abrogazione della l. n. 91/81 e di altre norme collegate al lavoro . Questo creerà sicuramente dei grossi problemi interpretativi e di collegamento nel periodo intercorrente tra detta data e quella successiva del 31.12.2023, in cui la novella sul lavoro sportivo entrerà in vigore.

Ne consegue che troverà efficacia dal prossimo primo gennaio solo la disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche (con la confermata esclusione della possibilità di costituire cooperative sportive), di quelle professionistiche, di quelle sul tesseramento (con la confermata natura “associativa” del medesimo, di difficile interpretazione) quelle sulla tutela degli animali utilizzati nello sport e la possibilità di inserire i paraatleti nei corpi sportivi militari e di Stato.

Ma, va evidenziato, entreranno in vigore con l’inizio del 2022, anche le definizioni contenute nell’art. 2 del d. lgs. 36/21, tra le quali (finalmente!!) la definizione di sport.

Questo significa che la disciplina delle attività sportive riconosciute dal Coni è sul viale del tramonto? Che dall’anno prossimo dovremo convivere con criteri diversi per “capire” cosa sia sport e cosa non lo sia (con somma gioia delle numerose discipline che, fino ad oggi, sono rimaste nel limbo).

Analogo rinvio al 31 dicembre 2023 viene previsto dei decreti: n. 37/21 sugli agenti sportivi, n. 38/21 sugli impianti sportivi, n. 39/21 sulla semplificazione (decreto che conteneva gli importanti provvedimenti sul registro delle attività sportive dilettantistiche e sul riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni) e n. 40/21 sulla sicurezza nella disciplina sugli sport invernali.

Questo ulteriore procrastinarsi dell’entrata in vigore della riforma dello sport non potrà che mantenere la grossa incertezza sulla disciplina da applicare ai compensi per prestazione sportiva dilettantistica. Tutti gli operatori che fino al blocco per pandemia erano inquadrati come collaboratori sportivi, ex art. 67 primo comma lett. m) Tuir, potranno continuare, comunque, ad essere considerati tali, nonostante che tutta la legislazione emergenziale, nel frattempo approvata, li abbia qualificati come “lavoratori” sulla base di una presunta “tipizzazione” del lavoro sportivo dilettantistico suffragata da molta giurisprudenza di questi ultimi anni ma “smentita” dal legislatore con l’approvazione del d. lgs. n. 36/21, oppure, vista la tesi adottata nella norma delegata, si dovrà ricorrere alle configurazioni classiche del lavoro autonomo e del lavoro subordinato?

Va ricordato che la definizione di lavoratore sportivo (“l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo”) entrerà in vigore il prossimo primo gennaio. Pertanto, alla luce anche di detta definizione, il rischio è che se prevalessse la vena interpretativa che esclude la tipizzazione del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, si renderebbe vana la proroga della entrata in vigore del provvedimento adottata dal legislatore. La conversione in legge del decreto sostegni porta comunque altri due provvedimenti di interesse per il mondo sportivo.

Il nuovo art. 14 bis costituisce un fondo di 50 milioni di euro da destinare quale contributo a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche. Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributi saranno indicati in un successivo decreto, previsto entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto in esame, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Analogamente il nuovo art. 36 quater novellando l'art. 216 del d. l. 19.05.2020 n. 34 ha previsto la possibilità, per i soggetti che offrono servizi sportivi (pertanto utilizzabili anche dai soggetti profit che erogano tali prestazioni), di riconoscere ai propri iscritti, in alternativa al rimborso della quota parte dei servizi non goduti causa chiusura dell'impianto per pandemia, la possibilità di realizzare, quando, possibile, le attività con modalità a distanza o di riconoscere un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine della emergenza nazionale, al momento fissata al prossimo 31 luglio.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli  
